

# Assicurazione malattie obbligatoria Riduzione individuale dei premi

## Base legale

**1** In virtù della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMa), in Svizzera l'assicurazione malattie è obbligatoria per tutta la popolazione residente come pure per determinate persone domiciliate in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda.

Ogni persona soggetta a quest'obbligo deve assicurarsi presso un assicuratore-malattie riconosciuto.

## Obbligo d'assicurazione

**2** Sono tenuti ad assicurarsi

- le persone domiciliate in Svizzera;
- le persone con permesso di dimora valevole almeno 3 mesi;
- le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di dimora valevole meno di 3 mesi e che non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e quelle ammesse provvisoriamente;
- le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e domiciliate in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, e i loro familiari;

- i beneficiari di una rendita svizzera o di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione residenti in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, e i loro familiari.

**3** Ci si deve annunciare presso un assicuratore-malattie entro 3 mesi dall'arrivo in Svizzera. I neonati nati in Svizzera devono pure essere assicurati entro 3 mesi dal giorno della nascita. In caso d'affiliazione tardiva, l'assicurato deve versare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile.

**4** Chiunque si sottrae all'obbligo d'assicurazione può essere punito.

## **Esenzione dall'obbligo assicurativo**

**5** Le persone che soggiornano per un periodo di breve durata in Svizzera quali

- lavoratori distaccati oppure
- studenti, apprendisti o stagiaire che partecipano a programmi di formazione e di perfezionamento

possono chiedere di essere esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano di un'assicurazione che copra almeno le prestazioni previste dalla LAMal per le cure in Svizzera.

**6** Le domande d'esenzione vanno inoltrate agli uffici cantonali competenti (vedi Allegato 1).

## **Sospensione dell'obbligo assicurativo**

**7** L'obbligo assicurativo è sospeso per le persone soggette all'assicurazione militare per più di 60 giorni consecutivi. Le autorità militari o civili competenti informano della procedura le persone interessate. L'assicurazione militare copre il rischio di malattia e infortunio durante il servizio militare.

## Sospensione della copertura degli infortuni per salariati

**8** Ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione infortuni obbligatoria copre

- i postumi d'infortuni professionali e di malattie professionali per tutti i salariati come pure
- i postumi d'infortuni non professionali per i salariati occupati almeno 8 ore la settimana in un'azienda.

**9** Per evitare una doppia assicurazione, le persone assicurate ai sensi della LAINF sia contro gli infortuni professionali sia contro gli infortuni non professionali possono sospendere la copertura degli infortuni presso il loro assicuratore-malattie.

**10** I salariati che hanno sospeso la copertura degli infortuni presso il loro assicuratore-malattie devono informare immediatamente quest'ultimo se cessano di essere assicurati contro gli infortuni non professionali (ad es. in caso di cambiamento della situazione professionale). Solo così facendo, la copertura degli infortuni non professionali potrà venire riattivata dall'assicuratore-malattie.

**11** Per quanto riguarda gli infortuni insorti durante il periodo che intercorre dalla fine della copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (30 giorni di prolungamento della copertura) all'inizio della riattivazione della copertura degli infortuni da parte dell'assicuratore-malattie, le prestazioni vanno assunte dall'assicuratore-malattie presso il quale la persona infortunata è assicurata al momento della cura dell'infortunio.

## Obbligo d'informare da parte del datore di lavoro e dell'assicurazione contro la disoccupazione

**12** Il datore di lavoro deve indicare per scritto alla persona che lascia il proprio posto di lavoro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali che la copertura degli infortuni dev'essere riattivata dall'assicuratore-malattie.

**13** Parimenti, l'assicurazione contro la disoccupazione deve indicare per scritto alle persone che non ricevono più le corrispettive prestazioni e non hanno ancora assunto un nuovo lavoro che la copertura contro gli infortuni dev'essere riattivata dall'assicuratore-malattie.

**14** Se il datore di lavoro o l'assicurazione contro la disoccupazione non adempiono detto obbligo, l'assicuratore può esigere da loro il pagamento dei premi per la copertura degli infortuni, compresi gli interessi di mora, per il periodo compreso tra la cessazione della copertura contro gli infortuni e il momento in cui ne ha avuto conoscenza.

**15** L'assicurato che, nonostante l'informazione del datore di lavoro o dell'assicurazione contro la disoccupazione, non ha comunicato la sua nuova situazione all'assicuratore-malattie, deve pagare i premi scoperti e gli interessi di mora.

### **Libertà di scelta dell'assicuratore**

**16** Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore-malattie tra quelli autorizzati ad esercitare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

**17** Gli assicuratori-malattie devono accettare nell'assicurazione di base le persone soggette all'obbligo d'assicurazione senza imporre riserve e devono fornire loro le prestazioni legali previste nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

## Riduzione individuale dei premi

**18** A certe condizioni, gli assicurati possono chiedere una riduzione dei premi dell'assicurazione malattie. L'ammontare di questa riduzione è stabilito in base alle condizioni economiche e personali degli aventi diritto. Per le persone collegate alla Svizzera (domiciliate o che vi lavorano) e i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione domiciliati in uno Stato UE, in Norvegia o in Islanda, la regolamentazione di quest'importo poggia sul diritto del Cantone di domicilio.

Il diritto ad una riduzione e il suo ammontare destinati ai pensionati e ai membri della loro famiglia che hanno un elemento di connessione con uno Stato membro dell'UE, con la Norvegia o l'Islanda, sono regolati da un'ordinanza federale (Ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, ORPMCE).

È decisiva la specifica situazione economica di ogni persona assicurata.

**19** Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere agli uffici cantonali preposti alla riduzione dei premi (vedi Allegato 2).

## Chiarimenti ed altre informazioni

**20** Gli assicuratori-malattie sono tenuti ad informare gli interessati sui loro diritti e obblighi ed a prestare loro consulenza.

**21** Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali vigenti.

**22** Questo promemoria riguarda solo l'assicurazione malattie di persone residenti in Svizzera. Non sono considerate eventuali ripercussioni di convenzioni internazionali.

## Allegato 1

### Uffici cantonali competenti per le domande d'esonazione dall'obbligo assicurativo

#### AG

Gemeinsame  
Einrichtung KVG  
Gibelinstrasse 25  
Postfach  
4503 Solothurn

#### AI

Gesundheitsamt des  
Kantons Appenzell I.Rh.  
Hoferbad 2  
9050 Appenzell

#### AR

Gemeinsame  
Einrichtung KVG  
Gibelinstrasse 25  
Postfach  
4503 Solothurn

#### BL

Volkswirtschafts- und  
Gesundheitsdirektion  
des Kantons BL  
Bahnhofstrasse 5  
4410 Liestal

#### BS

Amt für Sozialbeiträge  
Obligatoriumskontrolle  
Grenzacherstrasse 62  
Postfach 611  
4005 Basel

#### BE

Amt für Sozialversicherung  
und Stiftungsaufsicht  
des Kantons Bern  
Forelstrasse 1  
3072 Ostermündigen

#### FR

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

#### GE

Service  
de l'assurance-maladie  
Route de Frontenex 62  
1207 Genève

#### GL

Gemeinsame  
Einrichtung KVG  
Gibelinstrasse 25  
Postfach  
4503 Solothurn

#### GR

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

#### JU

Caisse de compensation  
du canton du Jura  
Rue Bel-Air 3  
Case postale  
2350 Saignelégier

#### LU

Ausgleichskasse Luzern  
Postfach  
6000 Luzern 15

#### NE

Service cantonal de  
l'assurance-maladie  
Faubourg de l'Hôpital 3  
Case postale 3076  
2001 Neuchâtel

#### NW

Ausgleichskasse  
Nidwalden  
Stansstaderstrasse 54  
6371 Stans

#### OW

Sicherheits- und  
Gesundheitsdepartement  
Gesundheitsamt  
Postfach 1261  
6061 Sarnen

#### SG

Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

#### SH

Kantonales  
Sozialversicherungsamt  
Rechtsdienst  
Oberstadt 9  
8201 Schaffhausen

#### SO

Amt für soziale Sicherheit  
Ambassadorshof  
4509 Solothurn

#### SZ

Ausgleichskasse Schwyz  
Abteilung übertragene Aufgaben  
Rubiswilstrasse 8  
Postfach 53  
6431 Schwyz

#### TG

Comune del luogo di domicilio  
(Frontalieri:  
Gesundheitsamt  
des Kantons Thurgau  
Zürcherstrasse 194a  
8510 Frauenfeld)

**TI**  
Ufficio cantonale  
dell'assicurazione malattia  
Via Ghiringhelli 15a  
6501 Bellinzona

**UR**  
Amt für Gesundheit  
Klausenstrasse 4  
6460 Altdorf

**VD**  
Organe cantonal de contrôle  
de l'assurance-maladie et  
accidents  
Case postale 9716  
1001 Lausanne

**VS**  
Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

**ZG**  
Comune del luogo di  
domicilio, di residenza o  
di lavoro (frontalieri)

**ZH**  
*Per la città di Zurigo:*  
Städtische Gesundheitsdienste  
Walchestrasse 31  
Postfach  
8035 Zürich  
*Per gli altri comuni:*  
Gesundheitsdirektion des  
Kantons Zürich  
Bereich KVG  
Obstgartenstrasse 21  
8090 Zürich

## Allegato 2

### Uffici cantionali competenti per la riduzione dei premi

**AG**  
Gemeindezweigstelle der  
Sozialversicherungsanstalt  
des Kantons Aargau  
in der Wohngemeinde

**AI**  
Gesundheitsamt des  
Kantons Appenzell I.Rh.  
Hoferbad 2  
9050 Appenzell

**AR**  
Ausgleichskasse des  
Kantons Appenzell A.Rh.  
Kasernenstrasse 4  
9102 Herisau 2

**BL**  
Sozialversicherungsanstalt  
Basel-Landschaft  
Ausgleichskasse  
Hauptstrasse 109  
4102 Binningen 1

**BS**  
Amt für Sozialbeiträge  
Basel-Stadt  
Grenzacherstrasse 62  
Postfach 611  
4005 Basel

**BE**  
Amt für Sozialversicherung  
und Stiftungsaufsicht  
des Kantons Bern  
Forelstrasse 1  
3072 Ostermundigen

**FR**  
Ausgleichskasse des  
Kantons Freiburg  
Impasse de la Colline 1  
1762 Givisiez

**GE**  
Service  
de l'assurance-maladie  
Route de Frontenex 62  
1207 Genève

**GL**  
Ausgleichskasse des  
Kantons Glarus  
Zwinglistrasse 6  
8750 Glarus

**GR**  
Sozialversicherungsanstalt  
des Kantons Graubünden  
AHV-Ausgleichskasse  
Ottostrasse 24  
Postfach  
7000 Chur

**JU**  
Caisse de compensation  
du canton du Jura  
Rue Bel-Air 3  
2350 Saignelégier

**LU**  
Ausgleichskasse Luzern  
Postfach  
6000 Luzern 15

**NE**

Service de  
l'assurance-maladie  
Faubourg de l'Hôpital 3  
2001 Neuchâtel

**NW**

Ausgleichskasse  
Nidwalden  
Postfach  
6371 Stans

**OW**

Kantonale Steuerverwaltung  
St. Antonistrasse 4  
6061 Sarnen

**SG**

AHV-Zweigstelle der  
Gemeinden  
Sozialversicherungsanstalt  
des Kantons St. Gallen  
Brauerstrasse 54  
9016 St. Gallen

**SH**

Sozialversicherungsamt  
Schaffhausen  
Oberstadt 9  
8201 Schaffhausen

**SO**

Ausgleichskasse des  
Kantons Solothurn  
Postfach 116  
4501 Solothurn

**SZ**

Ausgleichskasse Schwyz  
Abteilung  
übertragene Aufgaben  
Postfach 53  
6431 Schwyz

**TG**

Ufficio di controllo dell'assi-  
curazione malattia del  
comune del luogo di domicilio

**TI**

Ufficio cantonale  
dell'assicurazione malattia  
Via Ghiringhelli 15a  
6501 Bellinzona

**UR**

Amt für Gesundheit  
Klausenstrasse 4  
6460 Altdorf

**VD**

Organe cantonal de contrôle  
de l'assurance-maladie et  
accidents  
Case postale 9716  
1001 Lausanne

**VS**

Caisse de compensation  
du canton du Valais  
Service des allocations  
Pratifori 22  
1951 Sion

**ZG**

Ufficio competente del comune  
del luogo di domicilio

**ZH**

*Per la città di Zurigo:*  
Städtische Gesundheitsdienste  
Bereich KVG  
Walchstrasse 31  
Postfach  
8021 Zürich

*Per gli altri comuni:*  
SVA Zürich  
Prämienverbilligung  
Postfach  
8087 Zürich

## **Allegato 3**

### **Altri indirizzi utili**

Mediatore dell'assicurazione sociale malattie (Ombudsman), Morgartenstrasse 9, 6003 Lucerna  
Tel. (dal lunedì al venerdì 9.00-11.30) 041 226 10 12, fax 041 226 10 13  
Internet: [www.ombudsman-kv.ch](http://www.ombudsman-kv.ch), E-mail: [info@om-kv.ch](mailto:info@om-kv.ch)  
(consulenza e mediazione in caso di controversie; nessuna consulenza assicurativa generale)

Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP), casella postale, 8023 Zurigo  
Tel. 0900 56 70 47 (Fr. 2.13/min.), fax 044 252 54 43  
Internet: [www.spo.ch](http://www.spo.ch), E-mail: [zh@spo.ch](mailto:zh@spo.ch)

Fondazione per la protezione dei consumatori, casella postale, 3000 Berna 23  
Tel. 031 370 24 24, fax 031 372 00 27  
Internet: [www.konsumentenschutz.ch](http://www.konsumentenschutz.ch), E-mail: [admin@konsumentenschutz.ch](mailto:admin@konsumentenschutz.ch)

Konsumentenforum (kf), Grossmannstrasse 29, 8049 Zurigo  
Tel. 044 344 50 60, fax 044 344 50 66  
Internet: [www.konsum.ch](http://www.konsum.ch), E-mail: [forum@konsum.ch](mailto:forum@konsum.ch)

Dachverband Schweizerischer Patientenstellen, Hofwiesenstrasse 3, 8042 Zurigo  
Tel. 044 361 92 56, fax 044 361 94 34  
Internet: [www.patientenstelle.ch](http://www.patientenstelle.ch), E-mail: [info@patientenstelle.ch](mailto:info@patientenstelle.ch)

Internet: all'indirizzo [www.premi.admin.ch](http://www.premi.admin.ch) viene presentato un confronto dei premi per l'assicurazione di base per tutta la Svizzera.



Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2008. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.07/i.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info)





